

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL 27/11/2025

INDICE

- ART. 1 Oggetto del Regolamento**
- ART. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta**
- ART. 3 Soggetto passivo e ruolo del gestore della struttura**
- ART. 4 Misura dell'imposta**
- ART. 5 Esenzioni**
- ART. 6 Obblighi di dichiarazione**
- ART. 7 Versamenti**
- ART. 8 Disposizioni in materia di accertamento**
- ART. 9 Sanzioni**
- ART.10 Importi minimi per i versamenti**
- ART.11 Riscossione coattiva**
- ART.12 Rimborsi**
- ART.13 Contenzioso**
- ART.14 Funzionario Responsabile dell'imposta**
- ART.15 Finalità dell'imposta**
- ART.16 Disposizioni transitorie finali**

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico degli alloggiati nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo), nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50 ed alla Locazione Turistica, di cui al D.D.U.O. Regione Lombardia, 6/12/2019 n. 17869 (pubblicato sul BURL – Serie Ordinaria n. 50 – 10 dicembre 2019), ubicati nel territorio del Comune di Rezzato, definite ai fini del presente Regolamento "Struttura/e".
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura, come indicata al precedente comma 2, situata nel territorio del Comune di Rezzato, così come definita dalla Legge Regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
4. L'imposta di soggiorno sarà applicata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3
Soggetto passivo e ruolo del gestore della struttura

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Rezzato che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al termine del soggiorno.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni nella L.n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che

incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

5. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso e al successivo versamento al Comune di Rezzato. Ai gestori delle strutture vengono attribuite le funzioni di riscossione del tributo e tutti gli adempimenti espressamente previsti dal presente Regolamento.
1. Il Comune di Rezzato, per spese poste a carico del proprio bilancio riconducibili a pernottamenti presso strutture del territorio, di cui al precedente articolo 2, non acquisisce la "soggettività passiva" del tributo.

Art. 4 **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture di cui al precedente art. 2, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
4. Il pagamento della presente imposta deve essere effettuato con arrotondamento dell'importo complessivo da versare all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se è superiore a detto importo.

Art. 5 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i soggetti diversamente abili, con idonea certificazione medica, e relativo accompagnatore e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
 - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - e) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per esigenze ambientali;
 - f) il personale dipendente della struttura ricettiva;

- g) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/000.

Art. 6

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ubicate nel Comune di Rezzato sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, i propri ospiti dell'entità, i propri ospiti delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara all'Ufficio Tributi del Comune di Rezzato, contestualmente alla comunicazione delle presenze mensili alla Provincia e comunque entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo oggetto d'imposta, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione in base ai precedenti art. 5. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarate tutte le informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa secondo modalità stabilite dal Funzionario Responsabile di cui al successivo art. 14.
3. In caso di gestione di più strutture da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinte per ogni struttura.
4. I gestori delle strutture devono inviare all'Ufficio Tributi del Comune, e con cadenza mensile, per l'intero anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) indipendentemente dal periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, copia della statistica che viene spedita alla Provincia di Brescia.
5. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, in quanto agenti contabili, devono trasmettere annualmente entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Modello 21), contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente riversate alla tesoreria del Comune. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
6. Il Conto della gestione deve essere trasmesso esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo tramite raccomandata A.R.. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del modello 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
7. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
8. I gestori della struttura ricettiva comunicano altresì all'Ufficio Tributi del Comune, anche per via telematica, l'avvenuta assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (di seguito "CIN"), ai sensi del

Decreto Legge n. 145/2023, attestante l'entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN.

Art. 7 **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria fattura/ricevuta fiscale.
2. Il gestore della struttura effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, del presente Regolamento, utilizzando il modello F24;

Art. 8 **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, ivi comprese informazioni infraperiodiche circa l'andamento dei pernottamenti e delle riscossioni;
 - c) Effettuare sopralluoghi tramite il personale dell'Ufficio Polizia Locale.

Art. 9 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni contenute nel seguente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 472/1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, e per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 6 del presente Regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le

disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10

Importi minimi per i versamenti

1. Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'Ufficio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, per ogni periodo di riferimento, risulti inferiore o uguale ad € 10,00 come definito dall'art. 10 del Regolamento delle Entrate comunali.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di maggior versamento dell'imposta di soggiorno rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante l'utilizzo dell'istituto della compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. In ogni caso gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci (10,00).

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Art. 14

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Rezzato.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, ivi compresa l'adozione della modulistica, e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15 **Finalità dell'imposta**

1. L'impegno dell'Amministrazione Comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011:
 - a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
 - b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 16 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall'anno 2026, in relazione al periodo di imposizione previsto dall'art. 2, comma 3.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1, commi dal 158 al 170, della Legge 27/12/2006, n. 296 e il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Rezzato.
3. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997 il presente Regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività e sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Rezzato e sul sito web istituzionale nella Sezione Regolamenti.